

ADVOCATUS · DIABOLI



DIRITTO · IMPRESA · POTERE

THEDEVILLAWYER

IL PUNTO DI VISTA SULLA AI

«Quello che gli altri non vi dicono»

NUMERO X · LA MULTA CHE NON C'È PIÙ

Lunedì 21 settembre 2026

*«Quindici milioni a OpenAI, titoli ovunque.
Ora provate a cercare la notizia dell'annullamento.»*

*Garante privacy, EDPB, chatbot: cosa è stato deciso davvero,
e cosa deve fare lo studio prima di premere invio.*

AVV. ANTONIO SALERNO

• ADVOCATUS DIABOLI •

thedevillawyer.it · Anno Domini MMXXVI

In questo numero

Il 18 marzo 2026 il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 15 milioni di euro inflitta dal Garante a OpenAI. Per incompetenza, non perché il trattamento fosse lecito: il merito non è stato esaminato. In questo numero: cosa ha deciso e cosa NON ha deciso la sentenza, la tabella delle altre sanzioni del Garante sull'IA (Replika, Character.AI, Clothoff, DeepSeek), il parere EDPB 28/2024, le linee guida sull'anonimizzazione in consultazione fino al 30 ottobre e una checklist di cinque righe per lo studio che usa i chatbot con i dati dei clienti.

LA NOTIZIA DIMENTICATA

La sentenza che ha annullato la multa a OpenAI 1

LE ALTRE SANZIONI

La tabella del Garante sull'IA: cosa regge, cosa è sospeso 2

EDPB

Il parere 28/2024 e le linee guida in consultazione fino al 30 ottobre 3

LO STUDIO

Il Garante non ha scritto agli avvocati. Le regole ci sono lo stesso. 4

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Cinque righe da attaccare alla porta dello studio 5

TRASPARENZA

Nota metodologica e fonti 6



LA NOTIZIA DIMENTICATA

La sentenza che ha annullato la multa a OpenAI

Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 755 del 2 novembre 2024, reso noto il 20 dicembre 2024, aveva inflitto a OpenAI OpCo, LLC una sanzione di **15.000.000 di euro**, più una campagna informativa istituzionale di sei mesi. Le violazioni contestate, ricostruite dalla sentenza che l'ha annullato: mancata notifica del data breach del 20 marzo 2023 (art. 33 GDPR); mancata prova di una base giuridica per l'addestramento (artt. 5, par. 2 e 6); trasparenza e informativa (artt. 5, par. 1, lett. a), 12 e 13); assenza di verifica dell'età (artt. 24 e 25, par. 1); e la campagna di comunicazione imposta da un precedente provvedimento, non realizzata (art. 83, par. 5, lett. e)).

Poi è arrivata la sentenza. Il Tribunale di Roma (Sezione diritti della persona e immigrazione, giudice dott.ssa Damiana Colla, R.G. 4785/2025) ha deciso il **18 marzo 2026**; il Garante la indica come n. 4153/2026. Ha accolto il primo motivo del ricorso di OpenAI, l'incompetenza del Garante, assorbendo tutti gli altri; ha **annullato** il provvedimento n. 755; ha dichiarato inefficace la polizza fideiussoria prestata in esecuzione del provvedimento cautelare del 21 marzo 2025; ha compensato le spese.

COSA HA DECISO — E COSA NO

Ha deciso: la competenza. Con lo stabilimento unico irlandese (OpenAI Ireland), riconosciuto dall'autorità irlandese dal 15 febbraio 2024, a procedimento ancora pendente il caso doveva passare all'autorità capofila irlandese (meccanismo dello sportello unico, artt. 55, 56 e 60 GDPR). Non ha deciso: il merito. Il giudice non ha esaminato le violazioni. La sentenza non dice che il trattamento fosse lecito. Non abbiamo trovato notizia di un ricorso del Garante in Cassazione: il silenzio non prova che non ci sia. Il Garante ha rimosso, "temporaneamente", la scheda del provvedimento dal proprio sito.

Conclusione di metodo: oggi non si può più scrivere «OpenAI è stata multata 15 milioni dal Garante» senza aggiungere che quella sanzione è stata annullata il 18 marzo 2026 per incompetenza. Chi lo scrive senza l'aggiunta racconta un fatto che non è più vero.



LE ALTRE SANZIONI

La tabella del Garante sull'IA: cosa regge, cosa è sospeso

Destinatario	Atto	Esito
Luka Inc. (chatbot Replika)	Provvedimento 10 aprile 2025, n. 232; comunicato 19 maggio 2025	Sanzione di 5.000.000 euro: artt. 5, 6, 12, 13, 24, 25 GDPR (liceità, minimizzazione, informativa, verifica dell'età); istruttoria autonoma sul sistema di IA generativa sottostante. Opposizione della società pendente
Character Technologies, Inc. (Character.AI)	Provvedimento 3 luglio 2026, n. 487; comunicato 9 luglio 2026	Sanzione di 158.000 euro; ordine di adeguamento entro 120 giorni (informative, conservazione, trasferimenti extra-UE, verifica dell'età a 16 anni, profili dei minori privati di default); DPIA ritenuta tardiva; rappresentante UE nominato in ritardo
DeepSeek (due società cinesi)	30 gennaio 2025	Limitazione urgente del trattamento dei dati degli utenti italiani (art. 58, par. 2, lett. f) e istruttoria. Nessuna sanzione finale trovata a ottobre 2026
Gestore di ClothOff	1 ottobre 2025	Limitazione provvisoria d'urgenza e istruttoria sulle app «nudify» (vedi numero VIII)
Myndoor S.r.l.	14 maggio 2026	Avvertimento: strumento che stima lo stress dei dipendenti leggendo i messaggi su Slack/Teams; nessuna violazione ancora accertata, richiamo al divieto dell'art. 5 dell'AI Act sull'inferenza di emozioni sul luogo di lavoro

Il filo rosso dei provvedimenti è sempre lo stesso, ed è «di carta»: informative carenti, basi giuridiche non provate, DPIA tardive, verifica dell'età assente, rappresentanti non nominati. Il Garante non sta inseguendo l'algoritmo. Sta controllando le pratiche.

Un altro dato dal programma ispettivo (deliberazione n. 545 del 23 luglio 2026): per il periodo agosto-dicembre 2026 sono previsti almeno 35 accertamenti, con verifiche sull'uso di sistemi di IA da parte di Comuni e ASL. Nessuno studio legale è menzionato nel piano. Non significa che gli studi siano al riparo: significa che il bersaglio dichiarato del secondo semestre è la pubblica amministrazione, e che i suoi fornitori privati saranno interpellati.



EDPB

Il parere 28/2024 e le linee guida in consultazione fino al 30 ottobre

Il Comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato il **17 dicembre 2024** (il comunicato porta la data del 18) il Parere 28/2024 su taluni aspetti della protezione dei dati nei modelli di IA, su richiesta dell'autorità irlandese. Tre punti.

- Un modello addestrato su dati personali non è sempre anonimo. L'anonimato si valuta caso per caso: l'estrazione diretta di dati e l'ottenimento tramite interrogazioni devono essere «insignificanti».
- Il legittimo interesse può essere base giuridica, in tre passaggi (scopo, necessità, bilanciamento), anche per un agente conversazionale.
- Se il modello è stato sviluppato con dati trattati illecitamente, ciò può incidere sulla liceità del suo uso, salvo anonimizzazione effettiva.

Il **7 luglio 2026** l'EDPB ha adottato le Linee guida 02/2026 sull'anonimizzazione e 03/2026 sul web scraping per l'IA generativa. Sono in consultazione pubblica dall'8 luglio al **30 ottobre 2026**: a tre settimane da oggi. Il test di anonimizzazione ha tre criteri (isolamento, collegabilità, inferenza) e richiama la sentenza della Corte di giustizia del 4 settembre 2025, C-413/23 P: un dato pseudonimizzato può non essere dato personale per il destinatario che non dispone di mezzi ragionevoli di re-identificazione; il criterio è relativo al destinatario. Quest'ultima sentenza ci è nota da una fonte secondaria.



LO STUDIO

Il Garante non ha scritto agli avvocati. Le regole ci sono lo stesso.

Dichiariamo un vuoto, perché è utile: non esiste, tra gli atti che abbiamo cercato, un documento del Garante dedicato agli studi legali che inseriscono dati di clienti nei chatbot. Chi vi dice «il Garante ha detto che gli avvocati...» sta attribuendo all'Autorità una posizione che non abbiamo trovato. Le indicazioni vengono da altrove: l'art. 13 della legge 132/2025 (informativa al cliente), lo schema del Consiglio nazionale forense del 13 ottobre 2025 (non vincolante), il vademecum dell'Ordine di Roma del 17 febbraio 2026 (anonimizzare, evitare i chatbot pubblici per testi con dati riservati) e la guida del CCBE del 2 ottobre 2025 (sconsiglia di inserire dati riservati o personali dei clienti in interfacce di IA generativa, salvo garanzie adeguate, zero data retention e accordi sul trattamento). Le ultime tre ci arrivano da fonti secondarie.

Per lo studio che **usa** il chatbot valgono le norme ordinarie del GDPR, non una novità: art. 28 (nomina a responsabile del fornitore se tratta dati per conto dello studio), art. 32 (sicurezza), art. 35 (valutazione d'impatto, se il rischio è elevato), artt. 44-49 (trasferimenti extra-UE: decisione di adeguatezza o clausole contrattuali standard), registro dei trattamenti. La decisione di adeguatezza UE-USA (Data Privacy Framework) resta valida: il Tribunale dell'Unione ha respinto il ricorso Latombe il 3 settembre 2025 (T-553/23); l'impugnazione (C-703/25 P) è pendente (fonte secondaria).

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

Cinque righe da attaccare alla porta dello studio

- **Mappare.** Quali strumenti di IA usano davvero lo studio e i collaboratori? Anche i gratuiti, anche quelli «solo per provare».
- **Per ogni strumento: il contratto.** Chi è il fornitore, che ruolo ha (art. 28), dove sono i dati (UE o USA, DPF o clausole standard), se i prompt servono ad addestrare il modello e come si esercita l'opt-out.
- **Una regola interna.** Niente nominativi, codici fiscali, dati sanitari o giudiziari nei prompt, salvo strumento contrattualizzato.
- **La valutazione d'impatto, solo se serve.** Si valuta, non si fa per automatismo. Ma si documenta la valutazione.
- **L'informativa al cliente nella lettera d'incarico,** art. 13 della legge 132/2025: gli strumenti realmente usati, non un elenco generico.

Una nota sull'anonimizzazione. Togliere il nome non è anonimizzare: «Rossi, imprenditore di Este, cessione di quote alla società X» resta riconoscibile. Prima di ogni prompt, tre domande: posso ricollegare la persona con altre informazioni? Può farlo il fornitore? È un caso così raro e noto da essere identificabile da solo?

IL VERDETTO DEL DIAVOLO

La sentenza di Roma ha tolto di mezzo una multa. Non ha tolto di mezzo un obbligo. Chi ha sorriso («il Garante ha perso») ha letto il titolo e saltato il dispositivo: il Tribunale ha detto che a giudicare OpenAI doveva essere l'Irlanda, non che OpenAI avesse ragione. Intanto Replika, Character.AI e gli altri hanno pagato o stanno discutendo, e le contestazioni sono sempre le stesse, tutte di carta. La tutela dei dati dei clienti non dipende da quale Garante sia competente sul fornitore: dipende da ciò che fate voi prima di premere invio.

La multa si annulla. Il segreto professionale, no.
Antonio Salerno

TRASPARENZA

Nota metodologica e fonti

Fonti primarie lette: sentenza del Tribunale di Roma del 18 marzo 2026 (R.G. 4785/2025), testo e dispositivo; comunicati e provvedimenti del Garante sul proprio sito (doc. web 10085432, 10085455, 10130115, 10132048, 10098477, 10097450, 10174164, 10269571, 10269594, 10255494, 10296923, 10305399); Parere EDPB 28/2024 (testo); pagine EDPB sulle Linee guida 02/2026 e 03/2026. Fonti secondarie: la data del comunicato OpenAI (20 dicembre 2024: agenzia Reuters), C-413/23 P, T-553/23 e C-703/25 P, schema CNF, vademecum dell'Ordine di Roma, guida CCBE, numero del provvedimento Myndoor. Non trovati: un ricorso del Garante in Cassazione contro la sentenza di Roma; sanzioni definitive contro DeepSeek; atti del Garante dedicati agli studi legali; l'esito dell'opposizione di Luka Inc. Non abbiamo cercato in modo esaustivo sanzioni contro altri grandi fornitori di chatbot.

Documento gratuito a scopo divulgativo. Non costituisce parere o consulenza legale, né promessa di risultato: ogni caso va valutato sui suoi fatti.